



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE E LORO DIFFUSIONE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e soggetti

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e di pubblicazione, su internet tramite web o su rete televisiva, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore.

I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio della Magnifica Comunità di Cadore sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:

- 1) Personale dell'ente che effettua e pubblica le riprese del consiglio: in questo caso il titolare del trattamento è l'Ente, che nomina i dipendenti incaricati del trattamento.
- 2) Soggetti esterni incaricati direttamente dall'Ente che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell'Ente. In tal caso il titolare del trattamento è sempre l'Ente ma i soggetti esterni devono essere nominati responsabili del trattamento;
- 3) Soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. organi di informazione). In tal caso i soggetti devono essere preventivamente autorizzati dalla Magnifica Comunità di Cadore e si assumono in tal senso la responsabilità a non divulgare informazioni sensibili e ad effettuare trattamenti conformi al regolamento.

Articolo 2 - Principi regolamentari

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dagli articoli precedenti, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3 – Finalità

Il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni televisive ed informatiche, dedicate alle loro adunanze, con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

TITOLO II – Responsabilità ed informativa

Articolo 4 – Responsabilità e casi di sospensione

Il Presidente del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore è l'autorità competente per le riprese audio-video del Consiglio dell'Ente e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di:

- a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti
- b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e nei casi previsti dal titolo VI del presente regolamento;
- c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.
- d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.
- d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Articolo 5 – Informativa

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico e i Consiglieri delle riprese televisive e della modalità di ripresa e di diffusione delle relative immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala che contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

TITOLO III – Modalità di registrazione e diffusione eseguite dalla Magnifica Comunità di Cadore

Articolo 6 – Registrazione

Le riprese audiovisive del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dei soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari è consentita la ripresa e la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, così come stabilite all'art.3 del presente Regolamento.

Le riprese audio-video delle sedute del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore potranno riguardare i componenti del Consiglio dell'Ente, il Segretario, il personale dipendente in servizio nonché altri soggetti che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ai fini della tutela dei dati personali dei soggetti elencati al comma precedente, quali ad esempio l'immagine del proprio volto, dovrà essere preventivamente acquisito dall'Ente

apposito consenso alla registrazione e alla diffusione delle videoriprese. Tale consenso deve essere sottoscritto personalmente da ciascun soggetto interessato.

A garanzia di ciò, le telecamere per la ripresa delle sedute dovranno essere opportunamente orientate in modo tale da evitare di inquadrare i tavoli riservati ai soggetti che non hanno prestato il consenso. A tal fine verrà assicurato uno spazio dotato di microfono per i soggetti che, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, non avranno espresso il consenso ad essere ripresi. La registrazione audio-video della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale, tenuto conto di quanto disposto dal successivo art.7.

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa. In nessun caso potranno essere ripresi minori.

Articolo 7 – Sospensione della ripresa video

I Consiglieri non possono impedire che i propri interventi vengano audioregistrati e diffusi.

Il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un punto intero all'ordine del giorno deve essere preventivamente deliberato dalla conferenza dei capigruppo e comunicato all'inizio della seduta.

Il presidente del consiglio prima dell'inizio dei lavori inviterà i soggetti che non hanno prestato il loro consenso ad essere videoripresi a spostarsi nello spazio appositamente predisposto. Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

In tal caso il Presidente del Consiglio dovrà adoperarsi per attivare il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Articolo 8 – Pubblicazione delle riprese

Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore vengono diffuse in versione integrale (salvo problemi tecnici) e salvo quanto stabilito nei punti precedenti. Le modalità di diffusione sono quelle stabilite all'art. 12 del regolamento e potranno essere successivamente modificate con apposita deliberazione di Consiglio dell'Ente.

I soggetti esterni all'ente che vorranno utilizzare le riprese messe a disposizione sono obbligati a diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, non manipolandone artificialmente il contenuto in modo da renderlo mendace o distorsivo rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse e specificando che "la versione integrale del video è disponibile".

E' riconosciuta al Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore nel suo complesso e ai singoli componenti la facoltà di esercitare i diritti di tutela dei dati trattati ivi compreso quello di poter visionare prima della diffusione le riprese effettuate.

Articolo 9 – Archiviazione

Le registrazioni delle sedute consiliari saranno disponibili per almeno 12 mesi a far data dalla pubblicazione delle stesse.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dell'Ente, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia Giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio della Magnifica Comunità dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori, ad eccezione della testata "Il Cadore" edita dall'Ente che deve considerarsi sempre autorizzata da parte del Presidente a riportare la cronaca dei lavori del Consiglio Generale.

Articolo 11 - Esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunitativo, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunitativo, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso

Articolo 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

Le riprese audio video, effettuate dall'Ente o da altri soggetti appositamente incaricati, saranno eventualmente visionabili sul sito istituzionale della Magnifica Comunità di Cadore sia in modalità "on line" che in modalità "archivio" per la durata prevista dal comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 13 - Diritto di accesso

Scaduto il termine previsto dall'art. 9 comma 1, ai richiedenti viene garantito l'accesso all'archivio dei file della registrazione delle sedute del Consiglio Comunitativo previsto dall'art. 9 comma 2, previa motivata richiesta scritta.

TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione dei dati

Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunitativo è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento UE 679/2016 da parte della Magnifica Comunità di Cadore in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 15 - Rispetto dei dati personali

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

In tali casi, il Presidente del Consiglio Comunitativo ordina la sospensione preventiva delle riprese ai sensi dell'art. 4.

Articolo 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" e particolari dal D.Lgs.n.196/2003 e dal regolamento UE 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunitativo deve richiamare i componenti del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunitativo provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 15, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 17 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati, cui si rinvia, la Magnifica Comunità di Cadore, nella persona del suo rappresentante legale, è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente.

Il Responsabile del trattamento è individuato con apposito atto da parte del rappresentante legale dell'ente; di tale provvedimento potrà essere fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunitativo.

Il soggetto esterno incaricato cui è, eventualmente, affidato dalla Magnifica Comunità di Cadore l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet dell'Ente appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del Consiglio Comunitativo è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

TITOLO VII - Norme di Chiusura

Articolo 18 – Abrogazioni, norme transitorie e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento UE 679/2016, e per la parte ad esso attinente.

Articolo 19 - Entrata in vigore

La presente disciplina di cui al presente Regolamento diviene esecutiva scaduti i 15 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.